

Cron. 1092/2022

RGF 32/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Enrico Vernizzi Giudice Est.

dott. Irene Colladet Giudice

nel giudizio n. 43 /2022 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

promosso da

UTILITA' S.P.A. (13083740152), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Di Masi (DMSGPP58C23H501G) e dell'avv. Paolo Giovanni Barengi (BRNPGV67A23F205N) elettivamente domiciliata in Milano, Corso Italia 13 presso lo studio dei difensori;

RICORRENTE

nei confronti di

P.EMME S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (02005590340), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO GERMI (GRMMSM70R26G337F) elettivamente domiciliata in Parma, V.le P.M. Rossi 22, presso lo studio del difensore; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.



a scioglimento della riserva formulata dal Giudice delegato all'udienza prefallimentare;

letto il ricorso proposto da UTILITA' S.P.A. per la dichiarazione di fallimento di P.EMME S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede in 43044 Collecchio (PR), via Spezia 100;

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso presentato (notifica a mezzo PEC in data 1 aprile 2022);

considerato che costituendosi in giudizio la resistente ha dichiarato di non opporsi alla dichiarazione di fallimento rimettendosi a giustizia;

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto l'attività di: "*lavorazione, salagione stagionatura di prosciutti e salumi...*";

premesso che gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento quando dimostrino¹ il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici specificati nell'art.1 l.f. e che nel caso di specie la debitrice non ha provato il possesso di tali requisiti;

osservato che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza "*sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per*

¹ L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309: nello stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 "In tema di fallimento, spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore".



essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"(cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti; b) dall'esistenza di debiti erariali per euro 275.669,25 (v. informativa Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2022); c) dalla complessiva entità dei debiti che emergono dal bilancio al 31 dicembre 2020, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte; rilevato infine che risulta superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F. e che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, 1.f.

DICHIARA

Il fallimento di P.EMME S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (02005590340), con sede in 43044 Collecchio (PR), via Spezia 100 , in persona del legale rappresentante pro tempore, MICHELE MARCHESINI (MRCMHL68C20G337O);

NOMINA

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

NOMINA

Curatore del fallimento il dott. DOMENICO MATTACE dottore commercialista con studio in Parma, Via Emilia Ovest 189, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e l'elenco dei creditori;



ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 5 ottobre 2022 , ore 11.30;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Parma, 25 maggio 2022

Il Giudice Est.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Antonella Ioffredi

